REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro
in persona del dott. Francesca Maria Parodi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

SCIUTTI IVANA ENRICA elettivamente domiciliata/o in VIA XX SETTEMBRE 32/11 16121 GENOVA presso l'avv. MARIAGRAZIA GAMMAROTA che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso

ricorrente

contro

ASL 4 CHIAVARESE , elettivamente domiciliata/o in VIA I. FRUGONI, 15/7 16121 GENOVA presso l'avv. CARBONARO ALBERTO che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione

convenuta

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato il 23.2.2017 IVANA ENRICA SCIUTTI conveniva in giudizio il suo datore di lavoro , ASL 4 Chiavarese , chiedendo di accertare che ella aveva svolto mansioni superiori quale Operatore Socio Sanitario a partire dal 2011 o dalla diversa data ritenuta e così ottenere la condanna dell'Asl convenuta al pagamento delle differenze retributive corrispondenti fra quanto dovuto e quanto corrisposto , pari all'inquadramento di Ausiliario specializzato Servizi Tecnici, livello A, CCNL Comparto Sanità.
Descriveva la ricorrente di essere stata adibita dal 2006 in avanti al reparto sterilizzazione, dapprima situato a Lavagna, e poi, a far data dal 2.3.20011 a Rapallo , ove era stato istituito il centro principale di sterilizzazione, svolgendo le mansioni meglio descritte in ricorso unitamente ai suoi colleghi , tutti OOSS, tranne un ausiliario.

Si costituiva l'Azienda Sanitaria locale n. 4 Chiavarese , eccependo in via preliminare la nullità del ricorso e in ogni caso la prescrizione quinquennale di ogni preteso credito.
Nel merito contestava lo svolgimento di mansioni superiori , avendo la ricorrente svolto solo mansioni del profilo di appartenenza della categoria A del CCNL Comparto Sanità e mai del profilo rivendicato ovvero categoria B, livello B super .

Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58c8f563052d38f75db3508db448cead
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a

Rilevava la convenuta che sia gli OOSS che gli ausiliari Tecnici , quali la ricorrente possono essere adibiti alla corretta applicazione di alcune fasi del processo di sterilizzazione, considerato che prima della figura istitutiva della categoria degli OOSS, nel 2001, il processo di sterilizzazione era da sempre affidato agli ausiliari.

Sulla base di tali difese, la causa è stata istruita e , esperita consulenza contabile, può essere decisa come da dispositivo, letto in udienza e qui motivato.

La ricorrente inquadrata quale Ausiliario Tecnico categoria A, chiede di accertare lo svolgimento di mansioni superiori quale OSS e di ottenere la condanna dell'amministrazione datoriale al pagamento delle mansioni superiori corrispondenti al livello B, profilo Bs.

La norma applicabile è l'art 51 dlgs 165/2001, norma che - come noto – impedisce al pubblico dipendente che abbia svolto mansioni superiori di ottenere l'inquadramento nel livello superiore a quello attribuito dal datore di lavoro , ma assegna al lavoratore il diritto al risarcimento del danno pari alla differenza retributiva esistente col trattamento del superiore livello in base alle mansioni effettivamente svolte.

Nell'ambito di tale perimetro normativo -e del resto in conformità alla domanda svolta dalla sig.ra Sciutti - occorre procedere alla valutazione del presente ricorso .

Va respinta l'eccezione di nullità del ricorso , poiché nell'atto introduttivo risultano enunciati tutti gli elementi necessari per identificare petitum e causa petendi ovvero le mansioni rivendicate, le mansioni di appartenenza, le attività effettivamente svolte dalla lavoratrice , la delimitazione del periodo, il credito retributivo azionato, individuato in una precisa somma .
Del resto la difesa dell'ASL Chiavarese ha potuto compiutamente difendersi, dimostrando che alcuna violazione del suo diritto di difesa è intervenuto.

Quanto all'eccezione di prescrizione va effettivamente rilevato che il credito azionato dalla ricorrente, avendo natura retributiva e quindi contrattuale , è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni che decorrono alla data della notifica del ricorso avvenuta il 9.3.201 7 . Non esistono infatti atti interruttivi precedenti.
Risulta quindi maturata la prescrizione sino a tutto il 9.3.2012.

Nel merito , si osserva quanto segue.

E' pacifico che la ricorrente dal 2011 si è occupata di procedure di sterilizzazione e dal 2.3.2011, ovvero da quando è stato istituito un centro sterilizzazione unico presso l'ospedale di Rapallo, la signora SCIUTTI si è occupata di sterilizzazione.

Compito dell'istruttoria è stato verificare se l'attività in concreto svolta appartiene al livello A, profilo Ausiliario Tecnico CCNL Sanità o alla categoria B, livello Bs , profilo Operatore Socio Sanitario.

Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58c8f563052d38f75db3508db448cead
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a

Le declaratorie contrattuali , entro le quali il Giudice deve effettuare il suo giudizio di comparazione alla luce delle prestazioni effettivamente svolte, sono riportate sia in ricorso che in memoria ex art416 cpc e possono quindi qui essere riportate in via sintetica solo per i tratti ritenuti salienti.,

Il livello A riguarda posizioni di lavoro che concernono "*attività semplici di tipo manuale che richiedono nomale capacità di qualificazione professionale posseduta, quali l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici , la pulizia ed il riordino di ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti al trasporto di materiali in uso* "
Nel livello B, proprio dell'OSS, figura istituita nel 2001 ed inserita nel CCNL 1999, ricadono, …."*attività che richiedono conoscenze teoriche di base relative a compiti assegnati , capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali , nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima*" .

L'elemento che contraddistingue il primo livello descritto è quindi lo svolgimento di attività manuali , che possono prevedere anche l'utilizzo di macchinari , di contenuto semplice in quanto finalizzate alla pulizia , al riordino o al trasporto di materiali, ma che sono comunque circoscritte nell'ambito ad operazioni elementari e di base.

Nella categoria B ricadono invece attività che, pur non essendo particolarmente complesse - richiedono qualificazione professionale e comportano una autonomia e una responsabilità nei limiti delle prescrizioni di massima ricevute.

Si passa quindi da un'attività meramente manuale ad una attività che deve seguire proprie prescrizioni, implica quindi conoscenza qualificata dell'ambito in cui si svolge e una assunzione di responsabilità del proprio operato : l'operatore non risponde solo in via generale al dovere di corretto adempimento ai propri doveri secondo la diligenza del buon padre di famiglia , ma anche ha una responsabilità specifica dell'adempimento delle istruzioni ricevute e della qualità del proprio operato .

Alla luce di tali elementi si sintetizzano i risultati dell 'istruttoria condotta .

La caposala Centi ha così descritto l'attività : " *la ricorrente si occupa di svolgere tutte le attività inerenti al ricondizionamento del materiale che arriva alla centrale di sterilizzazione e in particolare c'è una prima fase di risciacquo della strumentazione dal liquido di decontaminazione, quindi il pretrattamento dei materiali di lavaggio diverso (termodisinfezione o lavaggio manuale) a seconda della tipologia dello strumento – è il coordinatore che effettua questa scelta , il carico delle apparecchiature di sterilizzazione , la ricomposizione di questi materiali attraverso fotografie o check list , il controllo dei dispositivi e della idoneità della strumentazione e infine la sterilizzazione vera e propria. Tutte le fasi sono seguite da una procedura informatica, che consiste in un sistema di tracciabilità in tutte le fasi , necessarie alla sterilizzazione. E' costituita da campi predefiniti cui si accede attraverso menu, nell'ambito dei quali l'operatore deve selezionare l'opzione prevista per la fase in cui si trova ad operare* "
(teste Centi)

Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58c8f563052d38f75db3508db448cead
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a

Sempre secondo questa deposizione , particolarmente qualificata , in quanto proveniente dalla figura della responsabile del settore , l' 'operatore compara lo scontrino rilasciato dal macchinario con altro appeso al macchinario stesso, procede quindi ad uno scarico informatico utilizzando una procedura informatica; è sempre l'operatore che seleziona i cicli di sterilizzazione, controlla il viraggio del colore , comparandolo con un campione in dotazione.
Sempre la teste Centi ha poi precisato che nella sala sterilizzazione vi sono sia OOSS che Ausiliari tecnici e che la sola differenza sta nel corso professionale svolto dai primi e quindi nella titolarità di attestato professionale perché le attività svolte sono le medesime.

Sulla base di tali dichiarazioni , deve giungersi alla seguente conclusione.
Le procedure di sterilizzazione eseguite dalla ricorrente sono diverse a seconda della strumentazione e sono strutturate in varie fasi.
Presuppongono l'utilizzo di macchinari molteplici e di indicatori di sterilizzazione differenti..
La procedura può concludersi sia con una validazione che con la necessità di ripetizione del test. In ogni caso si procede ad una stampa di validazione su cui è il personale infermieristico ad apporre la sua firma con modalità differenti se la sterilizzazione ricade nella giornata di sabato..
Ma anche l'ausiliario firma un modulo e cioè quello relativo alla esecuzione del singolo test.
Egli compie una attività valutativa semplice, ma che comunque implica una conoscenza specifica delle procedure articolate che egli è chiamato a compiere.
Non ha una responsabilità esterna dell'attività di valutazione che fa capo al personale infermieristico, ma risponde all'interno della procedura del proprio operato , innanzi al suo Responsabile della corretta esecuzione della fase svolta.
Questo non può essere infatti che il senso della previsione di una firma dell'operatore al termine della singola fase compiuta

Alla luce della ricostruzione sopra operata non può svilirsi l'attività dell'addetto alla sala di sterilizzazione a mera attività manuale, perché essa implica la conoscenza di procedure, attività di comparazione e di scelta , nell'ambito di una procedimentalizzazione del processo.

Ed in effetti , sol valutando la rilevanza e l' importanza dell'operazione di sterilizzazione di ferri e materiali vari usati nelle sale operatorie e/o situazioni similari , al fine del contenimento o viceversa di propagazione delle infezioni in ambiente ospedaliero , si deve escludere la comparazione di tali attività con quelle meramente manuali quali il riordino o la pulizia di spazi, l'accompagnamento di personale degente da un reparto all'altro .

La ricorrente possiede inoltre l'attestato di OSS , conseguito nel 2006.
L'attività da essa svolta risponde quindi all'impiego di una qualificazione tecnica ottenuta attraverso la frequentazione di un corso effettuato dalla Regione Liguria, equiparato a tutti gli effetti a quello fatto svolgere dall'ASL .

Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58c8f563052d38f75db3508db448cead
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a

Sul punto la convenuta non ha mosso contestazione alcuna, irrilevante invece essendo che sia stato svolto a spese della ricorrente , anziché dell'Azienda sanitaria , se il titolo professionale conseguito è il medesimo .

Spettano dunque alla signora Sciutti dal marzo 2011 in avanti le differenze retributive esistenti fra il livello riconosciuto e quello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte ,che il CTU contabile nominato dall'ufficio ha quantificato in euro 4.133,23 pari a 4.238,68 , avuto riguardo al capitale maggiorato dei soli interessi legali maturati sino al momento della valutazione contabile del 31 maggio 2019 (ex Corte Cost 27 marzo 2003 n 82 e SU della Corte di Cassazione e **4 luglio 2016, n.135734) .**

Gli esiti della CTU non sono stati censurati né dai CTP né dalle difese e vanno posti a base della statuizione di condanna di cui al l dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ASL 4 Chiavarese

Il Giudice

definendo il giudizio,

1. dichiara che la ricorrente ha svolto mansioni di Operatore Socio Sanitario dal marzo 2011 in avanti;
2. dichiara l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive conseguenti e _ maturate sino al 9.3.2012;
3. condanna Azienda Sanitaria Locale n. 4 Chiavarese , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive non prescritte corrispondenti all'importo capitale di € 4.133,23, pari a € 4.238,69 ivi compresi gli interessi legali sino al 31 maggio 2019, oltre interessi legali da tale data sino all'effettivo soddisfo;
4. condanna la convenuta , ut supra a rifondere la ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.100,00, oltre spese generali , oltre IVA e CPA ;
5. spese di CTU come da separato decreto a carico della convenuta.

Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione

Genova, 24/09/2019 Il Giudice
Francesca Maria Parodi

Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58c8f563052d38f75db3508db448cead
Firmato Da: MORANO CHIARA MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 355db7246b2c696c719811d931c7ca0a